C11899 - CHEAP/DUE RAMI DI AZIENDA DI DICO
Provvedimento n. 24266

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Dico S.p.A., pervenuta in data 11 febbraio 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

DICO S.p.A. (di seguito, DICO) è una società con sede legale a Casalecchio di Reno, attiva nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso una propria rete di vendita con tipologia *discount*. Il suo capitale sociale è detenuto dalle società cooperative COOP CONSUMATORI NORDEST, COOP ESTENSE, UNICOOP TIRRENO, COOP LIGURIA, COOP LOMBARDIA, NOVA COOP e COOP ADRIATICA.
Il fatturato realizzato da DICO nel 2011 in Italia è stato di circa 560 milioni di euro.

Cheap S.r.l. è una società con sede legale a Narzole (CN), attiva nella gestione di supermercati, negozi, *discount* e nel commercio all'ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari e non. Poiché la società è stata costituita nel gennaio 2013 non ha finora realizzato alcun fatturato.
Oggetto dell'operazione sono due rami d'azienda di proprietà di DICO, situati nei comuni di Torino e di Asti, dotati rispettivamente di una superficie di vendita di 700 e di 1.500 m2, autorizzati all'esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non, che saranno gestiti in affitto da Cheap S.r.l.. Il fatturato realizzato complessivamente dai suddetti rami d'azienda è stato nel 2011 pari a circa 3,3 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'affitto da parte della società Cheap S.r.l. dei suddetti punti vendita. La durata dell'affitto sarà pari a tre anni per il ramo d'azienda situato nel comune di Torino e a due anni e mezzo per quello situato nel comune di Asti. Ambedue i punti vendita saranno gestiti sotto l'insegna DICO.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Tale concentrazione non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 - così come modificato dall'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *c*), del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 - non essendo il fatturato realizzato a livello nazionale dalle parti d'impresa delle quali è prevista l'acquisizione superiore a 47 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella